

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# C 98



Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

55° anno  
31 marzo 2012

---

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar	Pagina
------------------------------	--------	--------

### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

#### Corte di giustizia dell'Unione europea

2012/C 98/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i> GU C 89 del 24.3.2012 .....	1
--------------	---	---

### V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

#### Corte di giustizia

2012/C 98/02	Cause riunite C-191/09 P e C-200/09 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 febbraio 2012 — Consiglio dell'Unione europea (C-191/09 P), Commissione europea (C-200/09 P)/Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), già Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), già Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT [Impugnazioni — Dazi antidumping — Regolamento (CE) n. 954/2006 — Importazioni di alcuni tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, dalla Croazia, dalla Romania, dalla Russia e dall'Ucraina — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articoli 2, paragrafo 10, lettera i), 3, paragrafi 2, 3 e 5-7, 18, paragrafo 3 e 19, paragrafo 3 — Determinazione del valore normale e del danno — Nozione di «entità economica unica» — Diritti della difesa — Difetto di motivazione] .....	2
--------------	--	---

# IT

Prezzo:  
3 EUR

(segue)

2012/C 98/03	Causa C-204/09: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 14 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Flachglas Torgau GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale — Convenzione di Aarhus — Direttiva 2003/4/CE — Accesso alle informazioni in materia ambientale — Organismi o istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze legislative — Riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche — Condizione secondo la quale tale riservatezza deve essere prevista dal diritto) ..... 2
2012/C 98/04	Causa C-17/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně — Repubblica ceca) — Toshiba Corporation e a./Úřad pro ochranu hospodářské soutěže [Concorrenza — Intesa, nel territorio di uno Stato membro, iniziata prima dell'adesione di tale Stato all'Unione europea — Intesa di portata internazionale con effetti nel territorio dell'Unione e dello Spazio economico europeo — Articoli 81 CE e 53 dell'accordo SEE — Attività di indagine e sanzione dell'infrazione per il periodo precedente la data di adesione e per quello successivo a tale data — Ammende — Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza — Irrogazione delle ammende da parte della Commissione e dell'autorità nazionale garante della concorrenza — Principio del ne bis in idem — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articoli 3, paragrafo 1, e 11, paragrafo 6 — Conseguenze dell'adesione di un nuovo Stato membro all'Unione] ..... 3
2012/C 98/05	Cause riunite C-72/10 e C-77/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 febbraio 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Procedimenti penali a carico di Marcello Costa (C-72/10) e Ugo Cifone (C-77/10) (Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Giochi d'azzardo — Raccolta di scommesse su eventi sportivi — Necessità di una concessione — Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell'Unione nell'attribuzione delle concessioni — Attribuzione di 16 300 concessioni supplementari — Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza — Principio di certezza del diritto — Protezione dei titolari delle concessioni precedenti — Normativa nazionale — Distanze minime obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse — Ammissibilità — Attività transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l'oggetto della concessione — Divieto da parte della normativa nazionale — Ammissibilità) ..... 4
2012/C 98/06	Causa C-182/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — già Cour d'arbitrage — Belgio) — Marie-Noëlle Solvay e a./Région wallonne (Valutazione dell'impatto ambientale di progetti — Nozione di «atto legislativo» — Valore e portata delle precisazioni fornite dalla Guida all'applicazione della Convenzione di Aarhus — Autorizzazione di un progetto in assenza di un'adeguata valutazione del suo impatto ambientale — Accesso alla giustizia in materia ambientale — Portata del diritto di ricorso — Direttiva «habitat» — Piano o progetto che pregiudica l'integrità del sito — Motivo imperativo di rilevante interesse pubblico) ..... 5
2012/C 98/07	Causa C-360/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)/Netlog NV (Società dell'informazione — Diritto di autore — Internet — Prestatore di servizi di hosting — Trattamento delle informazioni memorizzate su una piattaforma di rete sociale in linea — Predisposizione di un sistema di filtraggio di tali informazioni al fine di impedire la messa a disposizione di file che ledono i diritti d'autore — Assenza di un obbligo generale di sorvegliare le informazioni memorizzate) ..... 6
2012/C 98/08	Causa C-372/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Pak-Holdco Sp zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (Fiscalità — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Imposta sui conferimenti gravante sulle società di capitali — Obbligo di uno Stato membro di tenere conto delle direttive non più in vigore alla data di adesione di tale Stato — Esclusione dalla base imponibile dell'ammontare relativo ai beni propri della società di capitali che sono destinati all'aumento del capitale sociale e che sono già stati sottoposti all'imposta sui conferimenti) ..... 7

2012/C 98/09	Causa C-488/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil de Alicante — Spagna) — Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA/Proyectos Integrales de Balizamientos SL [Regolamento (CE) n. 6/2002 — Articolo 19, paragrafo 1 — Disegni o modelli comunitari — Contraffazione o minaccia di contraffazione — Nozione di «terzi»] .....	8
2012/C 98/10	Causa C-594/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — T. G. van Laarhoven/Staatssecretaris van Financiën (Sesta direttiva IVA — Diritto a detrazione dell'imposta versata a monte — Limitazione — Uso di un bene mobile destinato all'impresa per fini privati del soggetto passivo — Trattamento fiscale dell'uso privato di un bene appartenente al patrimonio dell'impresa) .....	8
2012/C 98/11	Causa C-25/11: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA/Fazenda Pública (Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Detrazione dell'imposta pagata a monte — Articoli 17, paragrafi 2 e 5, e 19 — «Sovvenzioni» utilizzate per l'acquisto di beni e di servizi — Limitazione del diritto alla detrazione) .....	9
2012/C 98/12	Causa C-118/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Eon Aset Menidjmont LTD/Direktor na Direksia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 168 e 176 — Diritto a detrazione — Condizione riguardante l'impiego dei beni e dei servizi ai fini di operazioni soggette ad imposta — Sorgere del diritto a detrazione — Contratto di locazione di un autoveicolo — Contratto di leasing — Veicolo utilizzato dal datore di lavoro per il trasporto a titolo gratuito di un dipendente tra il suo domicilio e il suo luogo di lavoro) .....	9
2012/C 98/13	Causa C-134/11: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — Jürgen Blödel-Pawlik/HanseMerkur Reiseversicherung AG (Direttiva 90/314/CEE — Viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso» — Articolo 7 — Protezione contro il rischio di insolvenza o di fallimento dell'organizzatore del viaggio «tutto compreso» — Ambito di applicazione — Insolvenza dell'organizzatore dovuta ad un utilizzo fraudolento dei fondi depositati dal consumatore) .....	10
2012/C 98/14	Causa C-636/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Germania) il 9 dicembre 2011 — Karl Berger/Freistaat Bayern .....	10
2012/C 98/15	Causa C-2/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 3 gennaio 2012 — Trianon Productie BV, altra parte Revillon Chocolatier SAS .....	10
2012/C 98/16	Causa C-5/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social de Lleida (Spagna) il 3 gennaio 2012 — Marc Betriu Montull/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) .....	11
2012/C 98/17	Causa C-11/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 4 gennaio 2012 — Maatschap L.A. e D.A.B. Langestraat e P. Langestraat-Troost/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie .....	12
2012/C 98/18	Causa C-17/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 16 gennaio 2012 — TVI Televisão Independente SA/Fazenda Pública .....	12
2012/C 98/19	Causa C-18/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 16 gennaio 2012 — Město Žamberk/Finanční ředitelství v Hradci Králové .....	12



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
2012/C 98/20	Causa C-20/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal administratif (Lussemburgo) il 16 gennaio 2012 — Elodie Giersch, Benjamin Marco Stemper, Julien Taminiaux, Xavier Renaud Hodin, Joëlle Hodin/État du Grand-duché de Luxembourg .....	13
2012/C 98/21	Causa C-21/12 P: Impugnazione proposta il 16 gennaio 2012 dalla Abbott Laboratories avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 novembre 2011, causa T-363/10, Abbott Laboratories/ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) .....	13
2012/C 98/22	Causa C-22/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 17 gennaio 2012 — Katarína Hassová/Rastislav Petík, Blanka Holingová .....	14
2012/C 98/23	Causa C-24/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 gennaio 2012 — X BV/Staatssecretaris van Financiën .....	15
2012/C 98/24	Causa C-26/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Leeuwarden (Paesi Bassi) il 18 gennaio 2012 — fiscale eenheid PPG Holdings BV cs/Inspecteur van de Belastingdienst/ Noord/kantoor Groningen .....	16
2012/C 98/25	Causa C-27/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 19 gennaio 2012 — TBG Limited/Staatssecretaris van Financiën .....	16
2012/C 98/26	Causa C-29/12: Ricorso proposto il 20 gennaio 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania .....	16
2012/C 98/27	Causa C-30/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Prešov (Slovacchia) il 23 gennaio 2012 — Valeria Marcínová/Pohotovosť, s.r.o. ....	17
2012/C 98/28	Causa C-32/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Badajoz (Spagna) il 23 gennaio 2012 — Soledad Duarte Hueros/Autociba S.A., Automóviles Citroen España S.A. ....	17
2012/C 98/29	Causa C-42/12 P: Impugnazione proposta il 27 gennaio 2012 da Václav Hrbek avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 novembre 2011, Václav Hrbek/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), T-434/10 .....	17
2012/C 98/30	Causa C-43/12: Ricorso proposto il 30 gennaio 2012 — Commissione europea/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea .....	18
2012/C 98/31	Causa C-47/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 31 gennaio 2012 — Kronos International Inc./Finanzamt Leverkusen .....	19
2012/C 98/32	Causa C-51/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Revere (Italia) il 2 febbraio 2012 — Procedimento penale a carico di Xiamie Zhu e.a. ....	19
2012/C 98/33	Causa C-52/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Revere (Italia) il 2 febbraio 2012 — Procedimento penale a carico di Ion Beregovoi .....	20
2012/C 98/34	Causa C-53/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Revere (Italia) il 2 febbraio 2012 — Procedimento penale a carico di Hai Feng Sun .....	20
2012/C 98/35	Causa C-54/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Revere (Italia) il 2 febbraio 2012 — Procedimento penale a carico di Liung Hong Yang .....	21



## IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

*(2012/C 98/01)***Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea***

GU C 89 del 24.3.2012

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 80 del 17.3.2012

GU C 73 del 10.3.2012

GU C 65 del 3.3.2012

GU C 58 del 25.2.2012

GU C 49 del 18.2.2012

GU C 39 del 11.2.2012

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

---

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 febbraio 2012 — Consiglio dell'Unione europea (C-191/09 P), Commissione europea (C-200/09 P)/Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), già Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), già Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT**

(Cause riunite C-191/09 P e C-200/09 P) <sup>(1)</sup>

[**Impugnazioni — Dazi antidumping — Regolamento (CE) n. 954/2006 — Importazioni di alcuni tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, dalla Croazia, dalla Romania, dalla Russia e dall'Ucraina — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articoli 2, paragrafo 10, lettera i), 3, paragrafi 2, 3 e 5-7, 18, paragrafo 3 e 19, paragrafo 3 — Determinazione del valore normale e del danno — Nozione di «entità economica unica» — Diritti della difesa — Difetto di motivazione**]

(2012/C 98/02)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrenti:** Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, G. Berrisch, Rechtsanwalt), Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e C. Clyne, agenti)

**Altre parti nel procedimento:** Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), già Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), già Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, Commissione europea (rappresentanti: P. Vander Schueren, avocat, N. Mizulin, solicitor)

**Oggetto**

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 10 marzo 2009, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP Tube ZAT)/Consiglio dell'Unione europea, T-249/06, che annulla l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni

tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina e abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 (GU L 175, pag. 4)

**Dispositivo**

- 1) *L'impugnazione principale del Consiglio dell'Unione europea è respinta.*
- 2) *L'impugnazione principale della Commissione europea è respinta.*
- 3) *L'impugnazione incidentale della Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) e della Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) è respinta.*
- 4) *Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 193 del 15.8.2009.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 14 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Flachglas Torgau GmbH/Bundesrepublik Deutschland**

(Causa C-204/09) <sup>(1)</sup>

[**Rinvio pregiudiziale — Convenzione di Aarhus — Direttiva 2003/4/CE — Accesso alle informazioni in materia ambientale — Organismi o istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze legislative — Riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche — Condizione secondo la quale tale riservatezza deve essere prevista dal diritto**]

(2012/C 98/03)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesverwaltungsgericht

**Parti**

**Ricorrente:** Flachglas Torgau GmbH

**Convenuta:** Bundesrepublik Deutschland

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafo 2, prima frase, lettera a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26) — Normativa nazionale che esonera dall'obbligo di informazione le autorità federali supreme, a condizione che esse agiscano nell'ambito del procedimento legislativo, e che prevede, in generale, che una domanda di informazioni debba essere respinta qualora la divulgazione delle informazioni pregiudichi la riservatezza delle deliberazioni — Limiti al potere degli Stati membri di escludere dalla nozione di «autorità pubblica» prevista dalla direttiva 2003/4/CE gli organi che agiscono nell'esercizio dei poteri legislativi — Condizioni per l'applicazione della deroga relativa alla riservatezza delle deliberazioni

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 2, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la facoltà concessa da tale disposizione agli Stati membri di non considerare come autorità pubbliche «gli organismi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze (...) legislative» può applicarsi ai ministeri in quanto essi partecipino al procedimento legislativo, segnatamente mediante la presentazione di progetti di legge o di pareri, e che tale facoltà non è subordinata all'osservanza delle condizioni enunciate all'articolo 2, punto 2, secondo comma, seconda frase, di tale direttiva.
- 2) L'articolo 2, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che la facoltà concessa da tale disposizione agli Stati membri di non considerare come autorità pubbliche gli organismi e le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze legislative non può più essere esercitata una volta concluso il procedimento legislativo di cui trattasi.
- 3) L'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che la condizione ivi enunciata, secondo cui la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche deve essere prevista dal diritto, può essere considerata soddisfatta allorché esiste, nel diritto nazionale dello Stato membro interessato, una norma che dispone, in modo generale, che la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche costituisce un motivo di diniego di accesso a informazioni ambientali detenute da tali autorità, purché il diritto nazionale determini chiaramente la nozione di deliberazione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

(<sup>1</sup>) GU C 193 del 15.8.2009.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně — Repubblica ceca) — Toshiba Corporation e a./Úřad pro ochranu hospodářské soutěže**

(Causa C-17/10) (<sup>1</sup>)

*[Concorrenza — Intesa, nel territorio di uno Stato membro, iniziata prima dell'adesione di tale Stato all'Unione europea — Intesa di portata internazionale con effetti nel territorio dell'Unione e dello Spazio economico europeo — Articoli 81 CE e 53 dell'accordo SEE — Attività di indagine e sanzione dell'infrazione per il periodo precedente la data di adesione e per quello successivo a tale data — Ammende — Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza — Irrogazione delle ammende da parte della Commissione e dell'autorità nazionale garante della concorrenza — Principio del ne bis in idem — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articoli 3, paragrafo 1, e 11, paragrafo 6 — Conseguenze dell'adesione di un nuovo Stato membro all'Unione]*

(2012/C 98/04)

Lingua processuale: il ceco

**Giudice del rinvio**

Krajský soud v Brně

**Parti**

Ricorrenti: Toshiba Corporation, T&D Holding, già Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, già Areva T&D SAS, Alstom Grid AG, già Areva T&D AG, Mitsubishi Electric Corp., Alstom, Fuji Electric Holdings Co. Ltd, Fuji Electric Systems Co. Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens AG, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd, Japan AE Power Systems Corp., Nuova Magrini Galileo SpA

Convenuto: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Krajský soud v Brně — Interpretazione dell'articolo 81 CE, dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2007, C 303, pag. 1), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1), in particolare dei suoi articoli 3, paragrafo 1, e 11, paragrafo 6, nonché del punto 51 della comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU 2004, C 101, pag. 43) — Intesa nel territorio di uno Stato membro, iniziata prima dell'adesione di tale Stato all'Unione europea e terminata dopo tale adesione — Irrogazione di ammende da parte della Commissione e da parte dell'autorità nazionale garante della concorrenza — Competenza dell'autorità nazionale a sanzionare il medesimo comportamento per il periodo precedente l'adesione — Principio del ne bis in idem

**Dispositivo**

- 1) *L'articolo 81 CE e l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito di un procedimento avviato dopo il 1° maggio 2004, essi non sono applicabili a un'intesa che ha prodotto effetti, nel territorio di uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004, durante periodi precedenti a tale data.*
- 2) *L'avvio, da parte della Commissione europea, di un procedimento ai sensi del capitolo III del regolamento n. 1/2003 nei confronti di un'intesa, non priva, in forza dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento, l'autorità garante della concorrenza dello Stato membro interessato della sua competenza a sanzionare, in applicazione del diritto nazionale della concorrenza, gli effetti anticoncorrenziali prodotti da tale intesa nel territorio di detto Stato membro durante periodi precedenti all'adesione di quest'ultimo all'Unione europea.*

*Il principio del ne bis in idem non osta a che le imprese partecipanti a un'intesa siano condannate ad ammende dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro interessato, al fine di sanzionare gli effetti prodotti da tale intesa nel territorio di quest'ultimo prima della sua adesione all'Unione europea, laddove le ammende inflitte ai membri di tale intesa da una decisione della Commissione europea presa prima dell'adozione della decisione di detta autorità nazionale garante della concorrenza non abbiano avuto come oggetto la sanzione di tali effetti.*

(<sup>1</sup>) GU C 100 del 17.4.2010.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 febbraio 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Procedimenti penali a carico di Marcello Costa (C-72/10) e Ugo Cifone (C-77/10)**

(Cause riunite C-72/10 e C-77/10) (<sup>1</sup>)

**(Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Giochi d'azzardo — Raccolta di scommesse su eventi sportivi — Necessità di una concessione — Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell'Unione nell'attribuzione delle concessioni — Attribuzione di 16 300 concessioni supplementari — Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza — Principio di certezza del diritto — Protezione dei titolari delle concessioni precedenti — Normativa nazionale — Distanze minime obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse — Ammissibilità — Attività transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l'oggetto della concessione — Divieto da parte della normativa nazionale — Ammissibilità)**

(2012/C 98/05)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Corte suprema di cassazione

**Imputati nelle cause principali**

Marcello Costa (C-72/10), Ugo Cifone (C-77/10)

**Oggetto**

Domande di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Attività di raccolta di scommesse — Normativa nazionale che subordina l'esercizio di tale attività al possesso di un'autorizzazione e di una licenza di pubblica sicurezza — Tutela concessa a soggetti divenuti titolari di autorizzazioni e licenze grazie a procedure che illegittimamente hanno escluso altri operatori del medesimo settore — Compatibilità con gli articoli 43 e 49 CE

**Dispositivo**

- 1) *Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell'Unione, una categoria di operatori dall'attribuzione di concessioni per l'esercizio di un'attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti.*
- 2) *Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell'Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest'ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all'illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara.*
- 3) *Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall'obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione negli odierni procedimenti principali, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall'articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'aggiudicatario della concessione per giochi d'azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.*

(<sup>1</sup>) GU C 100 del 17.4.2010.



**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — già Cour d'arbitrage — Belgio) — Marie-Noëlle Solvay e a./Région wallonne**

(Causa C-182/10) <sup>(1)</sup>

**(Valutazione dell'impatto ambientale di progetti — Nozione di «atto legislativo» — Valore e portata delle precisazioni fornite dalla Guida all'applicazione della Convenzione di Aarhus — Autorizzazione di un progetto in assenza di un'adeguata valutazione del suo impatto ambientale — Accesso alla giustizia in materia ambientale — Portata del diritto di ricorso — Direttiva «habitat» — Piano o progetto che pregiudica l'integrità del sito — Motivo imperativo di rilevante interesse pubblico)**

(2012/C 98/06)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour constitutionnelle (già Cour d'arbitrage)

**Parti**

Ricorrenti: Marie-Noëlle Solvay, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, Alix Walsh, Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels south Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Grégoire Stassin, André Gilliard, Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Gouvernement flamand, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Nicole Laloux, François Gevers, Annabelle Denoël-Gevers, Marc Traversin, Joseph Melard, Chantal Michiels, Thierry Regout, René Canfin, Georges Lahaye, Jeanine Postelmans, Christophe Dehousse, Christine Lahaye, Jean-Marc Lesoinne, Jacques Teheux, Anne-Marie Larock, Bernadette Mestdag, Jean-François Seraffin, Françoise Mahoux, Ferdinand Wallraf, Mariel Jeanne, Agnès Fortemps, Georges Seraffin, Jeannine Melen, Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays ASBL, Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents ASBL, Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne, Philippe Daras, Bernard Croiselet, Bernard Page, Intercommunale du Brabant Wallon SCRL, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, La Hulpe, Notre village ASBL, André Philips, Charleroi South Air Pur ASBL, Pierre Grymonprez, Sartau SA, Philippe Grisard de la Rochette, Antoine Boxus, Pierre Deneye, Jean-Pierre Olivier, Paul Thiry, Willy Roua, Guido Durllet, Agrebois SA, Yves de la Court

Convenuta: Région wallonne

con l'intervento di: Infrabel SA, Codic Belgique SA, Federal Express European Services Inc. (FEDEX), Société wallonne des aéroports (SOWEAR), Société régionale wallonne du transport (SRWT), Société Intercommunale du Brabant wallon (IBW)

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour constitutionnelle (già Cour d'arbitrage) — Interpretazione degli articoli 2 (paragrafo 2), 3 (paragrafo 9), 6 (paragrafo 9) e 9 (paragrafi 2, 3 e 4), della Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la

partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa il 25 giugno 1998 e approvata, a nome della Comunità europea, con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU L 124, pag. 1) — Interpretazione degli articoli 1 (paragrafo 5), 9 (paragrafo 1) e 10 bis della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) — Interpretazione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Nozione di «autorità pubblica» — Valore e portata delle precisazioni fornite dalla Guida all'applicazione della Convenzione di Aarhus — Esclusione dall'ambito di applicazione della Convenzione degli atti legislativi, quali le concessioni urbanistiche o le autorizzazioni ambientali accordate da un legislatore regionale sulla base di un décret (legge regionale) — Compatibilità con la Convenzione e il diritto comunitario di un procedimento che conduce al rilascio di autorizzazioni impugnabili unicamente dinanzi alla Cour constitutionnelle ed ai giudici dell'ordine giudiziario — Autorizzazione di un progetto in assenza di un'adeguata valutazione del suo impatto ambientale

**Dispositivo**

- 1) *Sebbene, ai fini dell'interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, e 9, paragrafo 4, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, si possa prendere in considerazione la Guida all'applicazione di detta Convenzione, tuttavia detta Guida non ha alcuna forza vincolante ed è priva della portata normativa propria delle disposizioni della citata Convenzione.*
- 2) *L'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale e l'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, devono essere interpretati nel senso che sono esclusi dai rispettivi ambiti di applicazione di tali disposizioni soltanto i progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo specifico, di modo che gli obiettivi delle citate disposizioni siano stati raggiunti tramite la procedura legislativa. Spetta al giudice nazionale verificare se tali due requisiti siano stati rispettati tenendo conto sia del contenuto dell'atto legislativo adottato sia di tutta la procedura legislativa che ha condotto alla sua adozione e, in particolare, degli atti preparatori e dei dibattiti parlamentari. Al riguardo, un atto legislativo che non faccia altro che «ratificare» puramente e semplicemente un atto amministrativo preesistente, limitandosi a constatare l'esistenza di motivi imperativi di interesse generale, senza il previo avvio di una procedura legislativa nel merito che consenta di rispettare detti requisiti, non può essere considerato un atto legislativo specifico ai sensi della citata disposizione e non è dunque sufficiente ad escludere un progetto dai rispettivi ambiti di applicazione di detta Convenzione e di detta direttiva, come modificata.*

3) Gli articoli 3, paragrafo 9, e 9, paragrafi 2-4, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale e l'articolo 10 bis della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono essere interpretati nel senso che:

— qualora un progetto rientrante nell'ambito di applicazione di tali disposizioni sia adottato mediante un atto legislativo, la verifica del rispetto, da parte di quest'ultimo, dei requisiti stabiliti all'articolo 1, paragrafo 5, di tale direttiva, come modificata, deve poter essere sottoposta, in base alle norme procedurali nazionali, ad un organo giurisdizionale o ad un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge;

— nel caso in cui contro un simile atto non sia esperibile alcun ricorso della natura e della portata sopra rammentate, spetterebbe ad ogni organo giurisdizionale nazionale adito nell'ambito della sua competenza esercitare il controllo descritto al precedente trattino e trarne le eventuali conseguenze, disapplicando tale atto legislativo.

4) L'articolo 6, paragrafo 9, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale e l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono essere interpretati nel senso che non prescrivono che la decisione stessa contenga le ragioni per le quali l'autorità competente ha deciso che essa era necessaria. Tuttavia, nell'ipotesi in cui una persona interessata lo chieda, l'autorità amministrativa competente ha l'obbligo di comunicarle i motivi per i quali tale decisione è stata assunta, ovvero le informazioni e i documenti pertinenti in risposta alla richiesta formulata.

5) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che non consente a un'autorità nazionale, sia pure legislativa, di autorizzare un piano o un progetto senza aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa.

6) L'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che la realizzazione di un'infrastruttura destinata ad ospitare un centro amministrativo non può, per principio, essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, ai sensi di detta disposizione, idoneo a giustificare la realizzazione di un piano o di un progetto che pregiudica l'integrità del sito in causa.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)/Netlog NV**

(Causa C-360/10) <sup>(1)</sup>

**(Società dell'informazione — Diritto di autore — Internet — Prestatore di servizi di hosting — Trattamento delle informazioni memorizzate su una piattaforma di rete sociale in linea — Predisposizione di un sistema di filtraggio di tali informazioni al fine di impedire la messa a disposizione di file che ledono i diritti d'autore — Assenza di un obbligo generale di sorvegliare le informazioni memorizzate)**

(2012/C 98/07)

Lingua processuale: l'olandese

**Giudice del rinvio**

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

**Parti**

Ricorrente: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)

Convenuta: Netlog NV

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Interpretazione delle direttive: — 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10), — 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45), — 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), — 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1), — 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37) — Trattamento di dati che transitano attraverso Internet — Istituzione da parte di un fornitore di servizi di hosting su Internet di un sistema di filtraggio delle comunicazioni elettroniche, in abstracto e a titolo preventivo, al fine di identificare i consumatori che si presume utilizzano file che pregiudicano i diritti d'autore o i diritti connessi — Applicazione d'ufficio da parte del giudice nazionale del principio di proporzionalità — Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — Diritto al rispetto della vita privata — Diritto alla libertà di espressione

<sup>(1)</sup> GU C 179 del 3.7.2010.

**Dispositivo**

Le direttive:

— 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»);

— 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e

— 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale,

lette in combinato disposto e interpretate alla luce delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all'ingiunzione, rivolta da un giudice nazionale ad un prestatore di servizi di hosting, di predisporre un sistema di filtraggio:

— delle informazioni memorizzate sui server di detto prestatore dagli utenti dei suoi servizi;

— che si applichi indistintamente nei confronti di tutti questi utenti;

— a titolo preventivo;

— a spese esclusive del prestatore, e

— senza limiti nel tempo,

idoneo ad identificare i file elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive rispetto alle quali il richiedente il provvedimento di ingiunzione afferma di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare la messa a disposizione del pubblico di dette opere, lesiva del diritto d'autore.

(<sup>1</sup>) GU C 288 del 23.10.2010.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Pak-Holdco Sp zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu**

(Causa C-372/10) (<sup>1</sup>)

**(Fiscalità — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Imposta sui conferimenti gravante sulle società di capitali — Obbligo di uno Stato membro di tenere conto delle direttive non più in vigore alla data di adesione di tale Stato — Esclusione dalla base imponibile dell'ammontare relativo ai beni propri della società di capitali che sono destinati all'aumento del capitale sociale e che sono già stati sottoposti all'imposta sui conferimenti)**

(2012/C 98/08)

Lingua processuale: il polacco

**Giudice del rinvio**

Naczelny Sąd Administracyjny

**Parti**

Ricorrente: Pak-Holdco Sp zoo

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione degli articoli 5, paragrafo 3, primo trattino, e 7, paragrafo 1, della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25) nonché delle direttive 73/79/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973, (GU L 103, pag. 13) e 73/80/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973, (GU L 103 del 18 aprile 1973, pag. 15) che modificano la direttiva 69/335/CEE — Imposta percepita sulle società di capitali — Obbligo di uno Stato membro di tener conto delle direttive non più in vigore alla data di adesione di tale Stato

**Dispositivo**

1) Nel caso di uno Stato, quale la Repubblica di Polonia, che ha aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004, in mancanza di disposizioni derogatorie nell'atto di adesione di tale Stato all'Unione europea o in un altro atto dell'Unione europea, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, quale modificata dalla direttiva 85/303/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione obbligatoria prevista da tale disposizione si applica soltanto alle operazioni rientranti nell'ambito di applicazione di tale direttiva quale modificata, che al 1° luglio 1984 erano esentate, in tale Stato, dall'imposta sui conferimenti o che erano soggette a tale imposta con un'aliquota ridotta inferiore o pari allo 0,50%.

- 2) L'articolo 5, paragrafo 3, primo trattino, della direttiva 69/335, che esclude dalla base imponibile l'«ammontare relativo ai beni propri della società di capitali che sono destinati all'aumento del capitale sociale e che sono già stati sottoposti all'imposta sui conferimenti», deve essere interpretato nel senso che esso si applica a prescindere dalla questione se si tratti dei beni della società il cui capitale sociale è aumentato o di quelli che, provenendo da un'altra società, aumentano tale capitale.

(<sup>1</sup>) GU C 288 del 23.10.2010.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil de Alicante — Spagna) — Celaya Empananza y Galdos Internacional SA/Proyectos Integrales de Balizamientos SL**

(Causa C-488/10) (<sup>1</sup>)

[Regolamento (CE) n. 6/2002 — Articolo 19, paragrafo 1 — Disegni o modelli comunitari — Contraffazione o minaccia di contraffazione — Nozione di «terzi»]

(2012/C 98/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Juzgado de lo Mercantil de Alicante

**Parti**

Ricorrente: Celaya Empananza y Galdos Internacional SA

Convenuta: Proyectos Integrales de Balizamientos SL

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Mercantil de Alicante — Interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1) — Contraffazione o minaccia di contraffazione — Nozione di terzi

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che, in una controversia riguardante la violazione del diritto esclusivo conferito da un disegno o modello comunitario registrato, il diritto di vietare a terzi di utilizzare detto disegno o modello si estende a qualsiasi terzo che utilizzi un disegno o modello che non suscita nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa, compreso il terzo titolare di un disegno o modello comunitario registrato posteriore.
- 2) La risposta alla prima questione è indipendente dall'intenzione e dal comportamento del terzo.

(<sup>1</sup>) GU C 346 del 18.12.2010.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — T. G. van Laarhoven/Staatssecretaris van Financiën**

(Causa C-594/10) (<sup>1</sup>)

(Sesta direttiva IVA — Diritto a detrazione dell'imposta versata a monte — Limitazione — Uso di un bene mobile destinato all'impresa per fini privati del soggetto passivo — Trattamento fiscale dell'uso privato di un bene appartenente al patrimonio dell'impresa)

(2012/C 98/10)

Lingua processuale: l'olandese

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

Ricorrente: T. G. van Laarhoven

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Detrazione dell'imposta versata a monte — Esclusione del diritto di detrazione — Normativa nazionale che limita la detrazione della tassa per i veicoli utilizzati da un imprenditore tanto a fini professionali quanto privati

**Dispositivo**

L'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata con la direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, in combinato disposto con l'articolo 11, A, paragrafo 1, lettera c), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa tributaria nazionale che autorizza, in un primo momento, un soggetto passivo i cui autoveicoli siano usati a fini tanto professionali quanto privati a procedere alla detrazione immediata e integrale dell'imposta sul valore aggiunto versata a monte, ma che prevede, in un secondo momento, per quanto riguarda l'uso privato di tali veicoli, una tassazione annuale fondata, per determinare la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per un esercizio determinato, su un metodo di calcolo forfettario delle spese sostenute per tale uso che non tenga conto, in modo proporzionale, dell'importanza effettiva di questo.

(<sup>1</sup>) GU C 80 del 12.3.2011.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA/Fazenda Pública**

(Causa C-25/11) <sup>(1)</sup>

**(Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Detrazione dell'imposta pagata a monte — Articoli 17, paragrafi 2 e 5, e 19 — «Sovvenzioni» utilizzate per l'acquisto di beni e di servizi — Limitazione del diritto alla detrazione)**

(2012/C 98/11)

Lingua processuale: il portoghese

#### Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

#### Parti

Ricorrente: Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA

Convenuta: Fazenda Pública

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal Administrativo — Interpretazione degli articoli 17, paragrafi 2 e 5, e 19, della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Detrazione dell'imposta pagata a monte — Limitazioni del diritto alla detrazione

#### Dispositivo

*Gli articoli 17, paragrafi 2 e 5, nonché 19 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro, qualora autorizzi soggetti passivi misti a operare la detrazione prevista da dette disposizioni secondo la destinazione della totalità o di parte dei beni e servizi, calcoli l'importo detraibile, per settori nei quali tali soggetti passivi effettuano soltanto operazioni imponibili, includendo «sovvenzioni» esenti da imposta nel denominatore della frazione utilizzata per determinare il prorata di detrazione.*

<sup>(1)</sup> GU C 103 del 2.4.2011.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Eon Aset Menidjmont LTD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite**

(Causa C-118/11) <sup>(1)</sup>

**(IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 168 e 176 — Diritto a detrazione — Condizione riguardante l'impiego dei beni e dei servizi ai fini di operazioni soggette ad imposta — Sorgere del diritto a detrazione — Contratto di locazione di un autoveicolo — Contratto di leasing — Veicolo utilizzato dal datore di lavoro per il trasporto a titolo gratuito di un dipendente tra il suo domicilio e il suo luogo di lavoro)**

(2012/C 98/12)

Lingua processuale: il bulgaro

#### Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

#### Parti

Ricorrente: Eon Aset Menidjmont OOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Interpretazione degli articoli 168, 173 e 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Limitazione del diritto a detrazione dell'IVA — Normativa nazionale che prevede come condizione imperativa per il riconoscimento del diritto a detrazione dell'IVA l'uso dei beni e servizi ai fini di un'attività economica indipendente e che non prevede un meccanismo di rettifica nelle ipotesi in cui i beni e i servizi inizialmente non rientrano nel fatturato, ma in cui, in un periodo successivo al loro acquisto, vengono usati per effettuare operazioni soggette ad imposta

#### Dispositivo

1) L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che:

- un autoveicolo noleggiato viene considerato come usato ai fini di operazioni soggette ad imposta del soggetto passivo qualora sussista un nesso diretto ed immediato tra l'uso di tale veicolo e l'attività economica del soggetto passivo, e che è alla scadenza del periodo cui si riferisce ognuno dei pagamenti che sorge il diritto a detrazione e che occorre tenere conto della sussistenza di un siffatto nesso;

— un autoveicolo noleggiato in forza di un contratto di leasing e qualificato come bene di investimento viene considerato come usato ai fini di operazioni soggette ad imposta qualora il soggetto passivo, che agisca in quanto tale, acquisti tale bene e lo destini integralmente al patrimonio della sua impresa. La detrazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a monte è integrale ed immediata e qualsiasi uso del suddetto bene per fini privati del soggetto passivo o del suo personale o per fini estranei alla sua impresa è equiparato ad una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso.

2) Gli articoli 168 e 176 della direttiva 2006/112 non ostano ad una normativa nazionale che preveda l'esclusione del diritto a detrazione di beni e servizi destinati ad operazioni effettuate a titolo gratuito o ad attività diverse dall'attività economica del soggetto passivo, purché i beni qualificati come beni di investimento non siano destinati al patrimonio dell'impresa.

(<sup>1</sup>) GU C 145 del 14.5.2011.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — Jürgen Blödel-Pawlik/HanseMerkur Reiseversicherung AG**

(Causa C-134/11) (<sup>1</sup>)

**(Direttiva 90/314/CEE — Viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso» — Articolo 7 — Protezione contro il rischio di insolvenza o di fallimento dell'organizzatore del viaggio «tutto compreso» — Ambito di applicazione — Insolvenza dell'organizzatore dovuta ad un utilizzo fraudolento dei fondi depositati dal consumatore)**

(2012/C 98/13)

Lingua processuale: il tedesco

#### Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

#### Parti

Ricorrente: Jürgen Blödel-Pawlik

Convenuta: HanseMerkur Reiseversicherung AG

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Hamburg — Interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag. 59) — Protezione contro il rischio d'insolvenza o di fallimento dell'organizzatore — Insolvenza dell'organizzatore dovuta a un utilizzo fraudolento dei fondi depositati dal consumatore — Applicabilità della direttiva 90/314/CEE

#### Dispositivo

L'articolo 7 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»,

deve essere interpretato nel senso che rientra nel suo campo di applicazione una situazione nella quale l'insolvenza dell'organizzatore del viaggio è dovuta alla condotta fraudolenta del medesimo.

(<sup>1</sup>) GU C 179 del 18.6.2011.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Germania) il 9 dicembre 2011 — Karl Berger/Freistaat Bayern**

(Causa C-636/11)

(2012/C 98/14)

Lingua processuale: il tedesco

#### Giudice del rinvio

Landgericht München I

#### Parti

Ricorrente: Karl Berger

Convenuto: Freistaat Bayern (Libero Stato di Baviera)

#### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (<sup>1</sup>) osti a una normativa nazionale che consente di informare i cittadini citando la denominazione dell'alimento o del mangime e dell'impresa con il cui nome o la cui ragione sociale l'alimento o il mangime è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato, nel caso in cui sia o sia stato immesso sul mercato in quantità non irrilevanti un alimento che, pur non comportando rischi per la salute, è tuttavia inadatto al consumo, in particolare perché è nauseante, o nel caso in cui un siffatto alimento, per le sue caratteristiche, sia stato immesso sul mercato in quantità sì limitata, ma per un periodo di tempo piuttosto lungo.
- 2) In caso di risposta affermativa alla questione precedente: se occorra dare una diversa risposta alla questione sub 1) nel caso in cui la fattispecie si sia verificata prima del 1° gennaio 2007, ma il diritto nazionale fosse già stato adeguato al citato regolamento.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 3 gennaio 2012 — Trianon Productie BV, altra parte Revillon Chocolatier SAS**

(Causa C-2/12)

(2012/C 98/15)

Lingua processuale: l'olandese

#### Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti nella causa principale**

Ricorrente: Trianon Productie BV

Resistente: Revillon Chocolatier SAS

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'impedimento alla registrazione o il motivo di nullità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, parte iniziale e lettera e) (iii), della direttiva 89/104/CEE <sup>(1)</sup>, come codificata nella direttiva 2008/95 <sup>(2)</sup>, secondo il quale i marchi (di forma) non possono essere costituiti esclusivamente da una forma che dà un valore sostanziale al prodotto, riguardi il motivo (o i motivi) della decisione di acquisto del pubblico rilevante.
- 2) Se una «forma che dà un valore sostanziale al prodotto», ai sensi di tale disposizione
  - a) si configuri soltanto se siffatta forma deve essere considerata come il valore principale o prevalente rispetto ad altri valori (come avviene per i prodotti alimentari con il gusto e la sostanza) ovvero
  - b) se essa si possa configurare anche se, oltre a siffatto valore principale o prevalente, esistono per tale prodotto anche altri valori, da considerare parimenti come sostanziali.
- 3) Se per la risposta alla seconda questione sia decisiva l'opinione della maggioranza del pubblico da prendere in considerazione, o se il giudice possa dichiarare che basta già l'opinione di una parte del pubblico per considerare il valore in questione come «sostanziale», ai sensi della citata disposizione.
- 4) Se la risposta alla terza questione è in quest'ultimo senso, quali condizioni debbano essere poste quanto all'importanza della parte rilevante del pubblico.

<sup>(1)</sup> Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 299, pag. 25

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social de Lleida (Spagna) il 3 gennaio 2012 — Marc Betriu Montull/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)**

(Causa C-5/12)

(2012/C 98/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Juzgado de lo Social de Lleida

**Parti**

Ricorrente: Marc Betriu Montull

Convenuto: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la direttiva 76/207/CEE <sup>(1)</sup> del Consiglio e la direttiva 96/34/CE <sup>(2)</sup> del Consiglio ostino ad una disposizione nazionale come, segnatamente, l'articolo 48, paragrafo 4, dello Statuto dei lavoratori, che configura la titolarità del diritto al congedo per maternità in caso di parto, trascorso il periodo delle sei settimane successive al parto, e facendo salvi i casi in cui sia messa in pericolo la salute della madre, come un diritto originario ed autonomo della madre lavoratrice e come un diritto derivato del padre del bambino e lavoratore dipendente, il quale può fruire di detto congedo solo nei limiti in cui anche la madre del bambino abbia lo status di lavoratrice e decida di cederne al padre il godimento di una parte determinata.
- 2) Se risulti contraria al principio della parità di trattamento, che vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, una disposizione nazionale, come, segnatamente, l'articolo 48, paragrafo 4, dello Statuto dei lavoratori, che, in caso di parto, concepisce la sospensione del contratto di lavoro con mantenimento del posto e delle mansioni di lavoro, la cui copertura finanziaria è a carico del sistema previdenziale pubblico, come un diritto originario della madre e non del padre, anche dopo che sia trascorso il periodo delle sei settimane successive al parto, e facendo salvi i casi in cui sia messa in pericolo la salute della madre, talché la possibilità che un lavoratore dipendente ottenga il permesso in parola dipende dalla circostanza che anche la madre del bambino sia una lavoratrice dipendente.
- 3) Se sia contraria al principio della parità di trattamento, che vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, una disposizione nazionale, come, segnatamente, l'articolo 48, paragrafo 4, dello Statuto dei lavoratori, che riconosce un diritto alla sospensione del contratto di lavoro, con mantenimento del posto e delle mansioni di lavoro, la cui copertura finanziaria è a carico del sistema previdenziale pubblico, ai padri lavoratori dipendenti che adottino un figlio, mentre, nel caso dei padri lavoratori dipendenti che abbiano un figlio biologico considera detta sospensione non già come un diritto individuale del padre, autonomo e indipendente dal diritto della madre, ma unicamente come un diritto derivato dal diritto originario di quest'ultima.

<sup>(1)</sup> Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).

<sup>(2)</sup> Direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 4 gennaio 2012 — Maatschap L.A. e D.A.B. Langestraat e P. Langestraat-Troost/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie**

(Causa C-11/12)

(2012/C 98/17)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

College van Beroep voor het bedrijfsleven

**Parti**

*Ricorrenti:* Maatschap L.A., D.A.B. Langestraat, P. Langestraat-Troost

*Convenuto:* Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 23, primo paragrafo, del regolamento (CE) n. 73/2009<sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che all'agricoltore, che ha presentato una domanda di aiuto, viene imposta una riduzione o un'esclusione, come quella che sarebbe stata imposta per la violazione constatata al soggetto che l'ha di fatto commessa, al quale o dal quale il terreno è stato ceduto, se tale soggetto avesse presentato esso stesso la domanda. O se detta disposizione significa soltanto che la violazione constatata viene imputata al richiedente l'aiuto, ma che nella valutazione della (entità della) riduzione o dell'esclusione occorre peraltro stabilire in che misura si configuri negligenza, colpa o dolo in capo allo stesso agricoltore.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 16 gennaio 2012 — TVI Televisão Independente SA/Fazenda Pública**

(Causa C-17/12)

(2012/C 98/18)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Giudice del rinvio**

Supremo Tribunal Administrativo

**Parti**

*Ricorrente:* TVI Televisão Independente SA

*Resistente:* Fazenda Pública

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'imposta sulla pubblicità, versata dalla ricorrente per conto degli inserzionisti in qualità di sostituto d'imposta, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1 del decreto legge n. 227/2006, ricada nella base imponibile IVA ai sensi dell'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CE<sup>(1)</sup> [ora articolo 73 della direttiva 2006/112/CE<sup>(2)</sup> del Consiglio, del 28 novembre 2006], in particolare sulla base del rilievo che essa costituisce il «corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore» per cessioni di beni e prestazioni di servizi.
- 2) Se l'imposta sulla pubblicità, versata dalla ricorrente per conto degli inserzionisti in qualità di sostituto d'imposta e contabilizzata tra i conti provvisori di terzi ricada nella nozione di «somme ricevute da un soggetto passivo da parte dell'acquirente o del destinatario quale rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di questi ultimi, e che figurano nella sua contabilità in conti provvisori», ai sensi dell'articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 77/388/CE [ora articolo 79, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006].
- 3) Conseguentemente, se tali importi versati dalla ricorrente a titolo di imposta sulla pubblicità debbano essere inclusi nella base imponibile IVA.

<sup>(1)</sup> Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 16 gennaio 2012 — Město Žamberk/Finanční ředitelství v Hradci Králové**

(Causa C-18/12)

(2012/C 98/19)

*Lingua processuale: il ceco*

**Giudice del rinvio**

Nejvyšší správní soud

**Parti**

*Ricorrente:* Město Žamberk

*Resistente:* Finanční ředitelství v Hradci Králové



**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se attività sportive non organizzate, non sistematiche e ricreative, che possono essere svolte con tali modalità nel complesso di una piscina all'aperto (ad esempio, nuoto ricreativo, giochi con la palla a fini ricreativi, ecc.) possano essere considerate pratica dello sport o dell'educazione fisica ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>.
- 2) Nel caso di risposta affermativa alla prima questione, se la fornitura a pagamento dell'accesso ad un complesso siffatto di una piscina all'aperto, che offre ai visitatori la menzionata possibilità di praticare attività sportive, nonché altri tipi di divertimento e di distensione, debba essere considerata un servizio strettamente connesso con la pratica dello sport o dell'educazione fisica ai sensi della summenzionata disposizione della direttiva 2006/112/CE, e quindi come un servizio esente da imposta sul valore aggiunto, qualora esso sia fornito da un organismo senza fini di lucro e siano soddisfatte le altre condizioni di cui a detta direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 347, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal administratif (Lussemburgo) il 16 gennaio 2012 — Elodie Giersch, Benjamin Marco Stemper, Julien Taminiaux, Xavier Renaud Hodin, Joëlle Hodin/État du Grand-duché de Luxembourg**

**(Causa C-20/12)**

(2012/C 98/20)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Tribunal administratif

**Parti**

*Ricorrenti:* Elodie Giersch, Benjamin Marco Stemper, Julien Taminiaux, Xavier Renaud Hodin, Joëlle Hodin

*Convenuto:* État du Grand-duché de Luxembourg (Stato del Granducato di Lussemburgo)

**Questione pregiudiziale**

Se, tenuto conto del principio comunitario della parità di trattamento sancito dall'articolo 7 del regolamento n. 1612/68 <sup>(1)</sup>, le considerazioni di politica d'istruzione e di politica di bilancio avanzate dallo Stato lussemburghese, ossia tentare di incorag-

giare l'aumento della percentuale di soggetti titolari di un diploma di istruzione superiore, attualmente insufficiente nel confronto internazionale per quanto attiene alla popolazione residente del Lussemburgo, considerazioni che sarebbero gravemente minacciate se lo Stato lussemburghese dovesse versare l'aiuto finanziario per studi superiori a qualsiasi studente, ancorché privo di qualunque legame con la società del Granducato, per effettuare i suoi studi superiori in qualsivoglia paese del mondo, circostanza che comporterebbe un onere irragionevole per il bilancio dello Stato lussemburghese, rappresentino, ai sensi della giurisprudenza comunitaria summenzionata, considerazioni idonee a giustificare la disparità di trattamento derivante dall'obbligo di residenza imposto sia ai cittadini lussemburghesi sia ai cittadini di altri Stati membri al fine di ottenere un aiuto per studi superiori.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

**Impugnazione proposta il 16 gennaio 2012 dalla Abbott Laboratories avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 novembre 2011, causa T-363/10, Abbott Laboratories/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

**(Causa C-21/12 P)**

(2012/C 98/21)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Abbott Laboratories (rappresentanti: avv.ti R. Niebel e C. Steuer)

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 15 novembre 2011, T-363/10;

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 9 giugno 2010 (procedimento R 1560/2009-1) avente ad oggetto la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 008 448 251 RESTORE;

— condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

## Motivi e principali argomenti

L'impugnazione avverso la menzionata decisione del Tribunale viene sostanzialmente motivata come segue:

- 1) In primo luogo, la ricorrente lamenta lo snaturamento dei fatti e degli elementi di prova da parte del Tribunale. Quest'ultimo sarebbe erroneamente partito dal presupposto secondo cui è assunto come notorio il fatto che la parola «restore» presenti un significato medico immediato. Nel procedimento sarebbe stato pacifico soltanto che «restore» sia da tradursi con «recuperare». In esso, però, non sarebbe da ravvisarsi alcun riferimento alla medicina. Lo snaturamento degli elementi di prova consisterebbe nel fatto che il Tribunale fonderebbe la propria opinione sugli estratti di dizionario prodotti. Dagli estratti risulterebbe che «restore» di per sé non avrebbe alcun significato medico, bensì che si tratterebbe di un'espressione polisemica, che potrebbe essere intesa in molteplici modi a seconda del contesto. Pertanto, il significato di tale termine non potrebbe configurare un fatto notorio che, quindi, eccezionalmente non necessita di prova.
- 2) In secondo luogo, la ricorrente deduce la violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009. Il Tribunale avrebbe erroneamente classificato il marchio RESTORE come meramente descrittivo. L'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 presupporrebbe che il segno richiesto debba poter servire in commercio «per designare» la specie, ecc. dei prodotti. Secondo la giurisprudenza della Corte, il messaggio descrittivo dovrebbe risultare «manifestamente» dal segno richiesto e la parola stessa dovrebbe possedere un carattere descrittivo.

Di per sé, il verbo «restore» non sarebbe in grado di fornire alcuna indicazione relativa alla specie, alla qualità o alla destinazione dei prodotti di cui si chiede la registrazione. Il verbo «restore» acquisirebbe una funzione descrittiva solo in costrutti con uno o più sostantivi (per esempio, «restore one's health»). Nell'ipotesi in cui si ritenga che un riferimento medico risulti dalle circostanze specifiche, secondo la giurisprudenza della Corte ciò non sarebbe sufficiente, in quanto a tal fine si renderebbe necessario un processo cognitivo del pubblico di riferimento nel senso di uno sforzo interpretativo. Un significato riconducibile alla medicina potrebbe aversi solo aggiungendo parole come «health», che però nel caso di specie non sarebbero presenti. Sia la commissione di ricorso sia il Tribunale, anziché esaminare il marchio richiesto RESTORE, avrebbero esaminato il marchio RESTORE SOMEONE'S HEALTH.

- 3) In terzo luogo, la ricorrente deduce la violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009. La commissione di ricorso, non osservando l'applicazione del criterio giuridico pertinente, avrebbe classificato il marchio RESTORE quale segno privo di carattere distintivo e avrebbe pertanto erroneamente negato la registrazione del marchio. Ad avviso della ricorrente, la commissione di ricorso e il Tribunale avrebbero anche negato il riconosci-

mento del carattere distintivo del marchio richiesto RESTORE in considerazione della presunta natura descrittiva. Ciò sarebbe stato già contestato nell'ambito del secondo motivo d'impugnazione.

Neppure la «motivazione addotta in subordine» relativamente alla mancanza di un qualsivoglia carattere distintivo (punti 52-54 della sentenza) giustificerebbe la sentenza. Tali considerazioni rappresenterebbero una ripetizione tautologica dell'argomento secondo cui un marchio descrittivo sarebbe sempre privo di carattere distintivo. Contro il carattere descrittivo deporrebbe inoltre il fatto che il pubblico di riferimento non si aspetterebbe che in un medicinale figurasse una descrizione della funzione, neppure sotto forma di una sola parola.

- 4) In quarto luogo, la ricorrente deduce la violazione dell'articolo 75, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009. La commissione di ricorso avrebbe sostanzialmente fondato la sua decisione su estratti di dizionario che non sarebbero stati accessibili alla ricorrente e sui quali, conseguentemente, essa non sarebbe stata sentita. Si configurerebbe così una violazione del diritto al contraddittorio in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte, una decisione può essere fondata esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto prendere posizione. Secondo la giurisprudenza della Corte, ai fini di una presa di posizione, la commissione di ricorso sarebbe però obbligata a comunicare gli elementi che essa ha raccolto d'ufficio e su cui intende fondare la propria decisione. A tale proposito, la commissione di ricorso, in un punto decisivo per il procedimento, avrebbe omesso di esibire gli estratti di dizionario da essa raccolti, violando così il diritto al contraddittorio.
- 5) In quinto luogo, la ricorrente deduce la violazione del principio della parità di trattamento. La commissione di ricorso, in contrasto con la giurisprudenza della Corte, non avrebbe tenuto conto di precedenti registrazioni esistenti e dunque della propria prassi in materia di registrazione. A tal riguardo, la ricorrente non nega che questo principio sia subordinato al rispetto della legalità. La sola invocazione di questo principio non sarebbe tuttavia sufficiente per eludere il principio della parità di trattamento. Piuttosto avrebbe dovuto essere concretamente esposto il motivo per cui si doveva muovere dal presupposto che le precedenti registrazioni fossero di per sé illegittime.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 17 gennaio 2012 — Katarína Hassová/Rastislav Petrík, Blanka Holingová**

(Causa C-22/12)

(2012/C 98/22)

*Lingua processuale: lo slovacco*

**Giudice del rinvio**

Krajský súd v Prešove

**Parti**

Ricorrente: Katarína Hassová

Convenuti: Rastislav Petrik, Blanka Holingová

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli<sup>(1)</sup>, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE<sup>(2)</sup>, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di diritto nazionale (quale quella di cui all'articolo 4 della legge n. 381/2001, in materia di contratto di assicurazione obbligatoria del danno risultante dalla circolazione di veicoli a motore, e all'articolo 6 della legge 168/1999 [della Repubblica ceca] sull'assicurazione della responsabilità per il danno risultante dalla circolazione di un veicolo), ai sensi della quale la responsabilità civile risultante dall'uso di veicoli a motore non copre il danno non patrimoniale, espresso in forma pecuniaria, sofferto dai superstiti delle vittime di un incidente stradale derivante dall'uso di veicoli a motore.
- 2) Nel caso in cui alla prima questione si risponda che la summenzionata norma di diritto interno non è in contrasto con il diritto comunitario, se le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, della legge n. 381/2001, in materia di contratto di assicurazione obbligatoria del danno risultante dall'uso di veicoli a motore, e all'articolo 6 della legge 168/1999 [della Repubblica ceca] sull'assicurazione della responsabilità per il danno provocato dall'uso di un veicolo, debbano essere interpretate nel senso che non ostano a che il giudice nazionale, in conformità all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 90/232/CEE (omissis) in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE, riconosca ai superstiti delle vittime di un incidente stradale derivante dall'uso di veicoli a motore, nella loro qualità di soggetti lesi, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale anche in forma pecuniaria.

(<sup>1</sup>) GU L 129, pag. 33.

(<sup>2</sup>) Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 gennaio 2012 — X BV/Staatssecretaris van Financiën**

(Causa C-24/12)

(2012/C 98/23)

Lingua processuale: l'olandese

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

Ricorrente: X BV

Altra parte nel procedimento: Staatssecretaris van Financiën

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, ai fini dell'applicazione dell'articolo 56 CE (attualmente divenuto articolo 63 TFUE), il proprio PTOM (Paesi e territori d'oltremare) possa essere considerato come un paese terzo, nel qual caso per la circolazione di capitali tra uno Stato membro e il proprio PTOM si può invocare l'articolo 56 CE.
- 2.a) Ove la prima questione venga risolta in senso affermativo, se, nella fattispecie in esame, in cui dal 1° gennaio 2002 la ritenuta alla fonte sui dividendi di partecipazione distribuiti da una società controllata residente nei Paesi Bassi alla sua controllante avente sede nelle Antille olandesi è aumentata rispetto al 1993 dal 7, 45 o dal 5 per cento all'8,3 per cento, ai fini della soluzione della questione se per l'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 1, CE (attualmente divenuto articolo 64, paragrafo 1, TFUE) si configuri un aumento, occorra considerare soltanto l'aumento della ritenuta alla fonte olandese, ovvero se si debba prendere in considerazione anche che — parallelamente all'aumento della ritenuta alla fonte olandese — dal 1° gennaio 2002 le autorità delle Antille olandesi concedono un'esenzione ai dividendi di partecipazione, percepiti da una controllata avente sede nei Paesi Bassi, mentre in precedenza siffatti dividendi rientravano nei redditi tassati con un'aliquota del 2,4 — 3 o del 5 per cento.
- 2.b) Ove si debba tenere conto anche della riduzione dell'imposta nelle Antille olandesi, realizzata mediante l'esenzione della partecipazione di cui alla precedente questione 2.a, se si debbano prendere in considerazione anche i regolamenti di esecuzione delle Antille olandesi — nella fattispecie: la prassi dei ruling delle Antille olandesi — che potevano avere l'effetto che prima del 1° gennaio 2002 — e anche già nel 1993 — l'imposta di fatto dovuta per dividendi percepiti dalla (da una) società controllata avente sede nei Paesi Bassi era sostanzialmente inferiore all'8,3 per cento.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Gerechtshof te Leeuwarden (Paesi Bassi) il 18 gennaio  
2012 — fiscale eenheid PPG Holdings BV cs/Inspecteur  
van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen**

(Causa C-26/12)

(2012/C 98/24)

Lingua processuale: l'olandese

**Giudice del rinvio**

Gerechtshof te Leeuwarden

**Parti**

Ricorrente: fiscale eenheid PPG Holdings BV cs

Resistente: Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se un soggetto passivo, il quale, in forza della normativa nazionale sulle pensioni, abbia costituito un fondo di pensione autonomo per garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti ed ex-dipendenti, in quanto partecipanti al fondo stesso, possa detrarre sulla base dell'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE<sup>(1)</sup> (articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE<sup>(2)</sup>) l'imposta da esso assolta sulla base delle prestazioni ad esso fornite per l'attribuzione delle pensioni e l'amministrazione gestione del fondo di pensione.
- 2) Se un fondo di pensione, costituito al fine di erogare a fronte dei più bassi costi possibili un trattamento pensionistico ai partecipanti del fondo stesso, e nel quale viene versato e investito capitale dai partecipanti o in loro nome, e in cui i risultati degli utili vengono ripartiti, possa essere qualificato come un «fondo comune di investimento», ai sensi dell'articolo 13B, lettera c), punto 6 della direttiva 77/388/CEE [articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE].

<sup>(1)</sup> Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 19 gennaio 2012 —  
TBG Limited/Staatssecretaris van Financiën**

(Causa C-27/12)

(2012/C 98/25)

Lingua processuale: l'olandese

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

Ricorrente: TBG Limited

Altra parte nel procedimento: Staatssecretaris van Financiën

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, ai fini dell'applicazione dell'articolo 56 CE (attualmente divenuto articolo 63 TFUE), il proprio PTOM possa essere considerato come un paese terzo, nel qual caso per la circolazione di capitali tra uno Stato membro e il proprio PTOM si può invocare l'articolo 56 CE.
- 2.a) Ove la prima questione venga risolta in senso affermativo, se, nella fattispecie in esame, in cui dal 1° gennaio 2002 la ritenuta alla fonte sui dividendi di partecipazione corrisposti da una società controllata residente nei Paesi Bassi alla sua controllante avente sede nelle Antille olandesi è aumentata rispetto al 1993 dal 7,45 o dal 5 per cento all'8,3 per cento, ai fini della soluzione della questione se per l'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 1, CE (attualmente divenuto articolo 64, paragrafo 1, TFUE) si configuri un aumento, occorra considerare soltanto l'aumento della ritenuta alla fonte olandese, ovvero se si debba anche prendere in considerazione che — parallelamente all'aumento della ritenuta alla fonte olandese — dal 1° gennaio 2002 le autorità delle Antille olandesi concedono un'esenzione ai dividendi di partecipazione, percepiti da una controllata avente sede nei Paesi Bassi, mentre in precedenza siffatti dividendi rientravano nei redditi tassati con un'aliquota del 2,4 — 3 o del 5 per cento.
- 2.b) Ove si debba tenere conto anche della riduzione dell'imposta nelle Antille olandesi, realizzata mediante l'esenzione delle partecipazioni di cui alla precedente questione 2.a, se si debbano prendere in considerazione anche i regolamenti di esecuzione delle Antille olandesi — nella fattispecie: la prassi dei ruling delle Antille olandesi — che potevano avere l'effetto che prima del 1° gennaio 2002 — e anche già nel 1993 — l'imposta di fatto dovuta per dividendi percepiti dalla (da una) società controllata avente sede nei Paesi Bassi era sostanzialmente inferiore all'8,3 per cento.

**Ricorso proposto il 20 gennaio 2012 — Commissione  
europea/Repubblica federale di Germania**

(Causa C-29/12)

(2012/C 98/26)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per recepire la direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario <sup>(1)</sup>, o avendo omesso di comunicare integralmente alla Commissione le citate misure, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva;
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 19 luglio 2010.

<sup>(1)</sup> GU L 273, pag. 12.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Prešov (Slovacchia) il 23 gennaio 2012 — Valeria Marcínová/Pohotovosť, s.r.o.**

(Causa C-30/12)

(2012/C 98/27)

*Lingua processuale: lo slovacco*

### Giudice del rinvio

Okresný súd Prešov

### Parti

*Ricorrente:* Valeria Marcínová

*Convenuta:* Pohotovosť, s.r.o.

### Questione pregiudiziale

Se gli articoli 38 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché l'articolo 169 TFUE, ostino all'applicazione di una normativa nazionale in forza della quale, sulla base di un accordo sulle trattenute dalla retribuzione, vengano eseguite nei confronti di un consumatore trattenute dalla retribuzione senza un controllo giurisdizionale delle clausole vessatorie e il consumatore non abbia una possibilità diretta di far cessare tali trattenute.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Badajoz (Spagna) il 23 gennaio 2012 — Soledad Duarte Hueros/Autociba S.A., Automóviles Citroen España S.A.**

(Causa C-32/12)

(2012/C 98/28)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia de Badajoz

### Parti

*Attrice:* Soledad Duarte Hueros

*Convenute:* Autociba S.A., Automóviles Citroen España S.A.

### Questioni pregiudiziali

Se, nel caso in cui un consumatore, il quale non abbia ottenuto la realizzazione della conformità del bene — in quanto la riparazione, pur essendo stata richiesta a più riprese, non è stata effettuata —, chieda giudizialmente soltanto la risoluzione del contratto, e tale risoluzione, trattandosi di un difetto di conformità minore, non può essere accordata, il giudice possa riconoscere d'ufficio al consumatore una congrua riduzione del prezzo.

**Impugnazione proposta il 27 gennaio 2012 da Václav Hrbek avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 novembre 2011, Václav Hrbek/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), T-434/10**

(Causa C-42/12 P)

(2012/C 98/29)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* Václav Hrbek (rappresentante: N. Sabatier, Advocate)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Outdoor Group Ltd (The)

### Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accogliere l'impugnazione e, di conseguenza, annullare integralmente la sentenza del Tribunale nella causa T-434/10, ai sensi dell'articolo 61 della Corte di giustizia e dell'articolo 113 del regolamento di procedura;
- pronunciarsi definitivamente — ove lo stato della causa lo consenta — annullando la decisione della divisione di opposizione dell'UAMI del 29 settembre 2009, relativa all'opposizione n. B 1 276 692, nonché la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dell'8 luglio 2010, procedimento R 1441/2009-2, e condannare i convenuti a sopportare le spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia, nonché quelle del procedimento di opposizione dinanzi all'UAMI, ai sensi dell'articolo 122 del regolamento di procedura;
- in subordine, ove lo stato della causa non consenta di pronunciarsi definitivamente, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca in base alle indicazioni vincolanti fornite dalla Corte.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, il ricorrente afferma che la sentenza impugnata è viziata da un'interpretazione e da un'applicazione erronee dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario <sup>(1)</sup>, come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario <sup>(2)</sup>, entrato in vigore il 13 aprile 2009].

### Il ricorrente deduce che il Tribunale non ha esaminato i marchi in questione sulla base dei criteri della «valutazione globale» e dell'«impressione generale».

Il Tribunale non ha applicato i summenzionati principi, basando la propria valutazione sulla sola circostanza che i marchi condividono l'elemento comune «ALPINE». Esso si è limitato a dichiarare che i due marchi in conflitto sono simili, in quanto condividono l'elemento denominativo «ALPINE», senza esaminare complessivamente i segni e *senza spiegare* per quale ragione gli altri elementi denominativi e figurativi, complessivamente considerati, non sono sufficienti ad escludere il rischio di confusione.

### Il ricorrente deduce che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non ha preso in considerazione fattori estremamente importanti e pertinenti, da un lato, e non ha adeguatamente applicato taluni criteri assai importanti, dall'altro, in particolare la mancanza di carattere distintivo ed il carattere descrittivo dell'elemento denominativo «ALPINE».

Il Tribunale non si è pronunciato sul significato del termine «alpine» per tutte le lingue dell'Unione europea. Inoltre, il Tribunale non ha tratto le conclusioni giuridiche derivanti dalla propria constatazione riguardante il significato chiaro della parola «alpine» e non si è pronunciato chiaramente sulla mancanza di carattere distintivo e sul carattere descrittivo del termine «alpine», affermando che l'asserito carattere distintivo debole, o il carattere descrittivo, dell'elemento «alpine» non possono escludere il rischio di confusione. Il Tribunale ha dichiarato che «ALPINE» costituirebbe l'elemento dominante in entrambi i segni, senza prendere in considerazione la mancanza, o, quanto meno, il basso livello di carattere distintivo del marchio anteriore ALPINE. Il ragionamento esposto nella sentenza impugnata è viziato da una contraddizione che ha indotto il Tribunale a statuire, erroneamente, che i marchi in questione erano concettualmente simili, senza prendere in considerazione la mancanza, o, quanto meno, il basso livello di carattere distintivo del marchio anteriore ALPINE. Un confronto concettuale dell'elemento denominativo «ALPINE» è irrilevante, a causa della mancanza di carattere distintivo.

### Il ricorrente deduce che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non ha tratto le conseguenze giuridiche corrette dalle proprie constatazioni relative al grado di attenzione del pubblico di riferimento.

Il Tribunale non poteva affermare, senza contraddirsi, che, con riferimento ad abbigliamento da sci, calzature da sci, copricapi nonché zaini e zainetti, parte del pubblico di riferimento è composto da consumatori ben informati e particolarmente attenti e confermare che i marchi e i prodotti erano simili.

### Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è viziata da un travisamento dei fatti e da una violazione dell'obbligo di motivazione, con riferimento al confronto dei prodotti.

Il Tribunale ha dichiarato che il ricorrente non ha fatto valere argomenti specifici idonei a confutare le conclusioni della commissione di ricorso. Quanto alla valutazione del grado di somiglianza fra i prodotti e i servizi in questione, non può essere preso in considerazione ciò che non emerge dalle prove o non è notorio. L'onere di provare che i prodotti e i servizi sono simili incombe sull'opponente e non sul titolare del marchio comunitario richiesto. Il Tribunale deve fornire un fondamento giuridico alla propria decisione e deve motivarla. Il Tribunale non ha dimostrato che i prodotti di cui trattasi sono identici, simili o complementari nel mercato, ma si è limitato ad affermazioni apodittiche, senza fornire motivi o esempi a sostegno delle proprie presunzioni.

<sup>(1)</sup> GU 1994, L 11, pag. 1

<sup>(2)</sup> GU L 78, pag. 1

### Ricorso proposto il 30 gennaio 2012 — Commissione europea/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-43/12)

(2012/C 98/30)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: T. van Rijn e R. Troosters, agenti)

*Convenuti:* Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

#### Conclusioni della ricorrente

- annullare la direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale <sup>(1)</sup>;
- dichiarare che gli effetti della direttiva 2011/82/UE sono considerati definitivi;
- condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

### Motivi e principali argomenti

La domanda è volta a proporre un ricorso di annullamento avverso la direttiva 2011/82/UE. La Commissione contesta il fondamento giuridico scelto. Essa fa valere che l'articolo 87, paragrafo 2, TFUE non è il fondamento giuridico idoneo, poiché la direttiva intende attuare un meccanismo di scambio di informazioni tra Stati membri che sia applicabile alle infrazioni stradali, siano esse di natura amministrativa o penale. Orbene, l'articolo 87 riguarda solamente la cooperazione di polizia tra i servizi competenti nei settori della prevenzione o dell'individuazione delle infrazioni penali e dell'investigazione in materia. A parere della Commissione, il fondamento giuridico adeguato è l'articolo 91, paragrafo 1, TFUE. Infatti, l'obiettivo della direttiva consiste nel migliorare la sicurezza stradale, che costituisce uno dei settori della politica comune dei trasporti, previsto espressamente da tale disposizione [lettera c)].

(<sup>1</sup>) GU L 288, pag. 1.

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 31 gennaio 2012 — Kronos International Inc./Finanzamt Leverkusen

(Causa C-47/12)

(2012/C 98/31)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

#### Parti

Ricorrente: Kronos International Inc.

Convenuto: Finanzamt Leverkusen

#### Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diniego dell'imputazione dell'imposta sulle società in considerazione dell'esenzione fiscale di cui godono i dividendi distribuiti da società di capitali con sede in paesi terzi a favore di società di capitali tedesche, esenzione che le disposizioni di legge nazionali subordinano soltanto al fatto che la partecipazione della società di capitali beneficiaria dei dividendi nel capitale sociale della società distributrice sia pari almeno al 10 %, rientri unicamente nella libertà di stabilimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 54 TFUE, o anche, quando l'effettiva partecipazione della società di capitali beneficiaria dei dividendi è pari al 100 %, nella libera circolazione dei capitali ai sensi degli articoli 63-65 TFUE.
- 2) Se le disposizioni in materia di libertà di stabilimento (attualmente articolo 49 TFUE) e, eventualmente, anche di

libera circolazione dei capitali (fino al 1993 articolo 67 CEE/CE, attualmente articoli 63-65 TFUE) vadano interpretate nel senso che ostano a una disciplina che, in caso di esenzione da imposta dei dividendi delle società controllate estere, esclude l'imputazione e il rimborso dell'imposta sulle società gravante su dette distribuzioni di dividendi anche in presenza di perdite in capo alla società controllante, mentre con riguardo ai dividendi distribuiti da società controllate nazionali accorda uno sgravio mediante imputazione dell'imposta sulle società.

- 3) Se le disposizioni in materia di libertà di stabilimento (attualmente articolo 49 TFUE) e, eventualmente, anche di libera circolazione dei capitali (fino al 1993 articolo 67 CEE/CE, attualmente articoli 63-65 TFUE) vadano interpretate nel senso che ostano a una disciplina che nega l'imputazione e il rimborso dell'imposta sulle società gravante sui dividendi delle controllate di secondo o di terzo livello quando detti dividendi sono esenti da imposta nel paese della controllata, vengono (ri)distribuiti alla società controllante nazionale e sono parimenti esenti da imposta in Germania, ma che, nel contesto di situazioni puramente nazionali, consente eventualmente il rimborso mediante l'imputazione, quanto alla controllata, dell'imposta sulle società gravante sui dividendi della controllata di secondo livello e, quanto alla controllante, dell'imposta sulle società gravante sui dividendi della controllata, in caso di perdite in capo alla controllante.
- 4) Ove trovino applicazione anche le disposizioni in materia di libera circolazione dei capitali, si pone, con riguardo ai dividendi canadesi, in funzione della risposta data alla seconda questione, un'ulteriore questione:

Se l'attuale articolo 64, paragrafo 1, TFUE vada interpretato nel senso che consente alla Repubblica federale di Germania di applicare disposizioni nazionali e disposizioni della convenzione in materia di doppia imposizione rimaste sostanzialmente invariate dal 31 dicembre 1993 e, quindi, di continuare a negare l'imputazione dell'imposta canadese sulle società gravante su dividendi esenti da imposta in Germania.

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Revere (Italia) il 2 febbraio 2012 — Procedimento penale a carico di Xiamie Zhu e.a.

(Causa C-51/12)

(2012/C 98/32)

*Lingua processuale: l'italiano*

#### Giudice del rinvio

Giudice di Pace di Revere

#### Parti nella causa principale

Xiamie Zhu, Guo Huo Xia, Xie Fmr Ye, Jian Hui Luo, Ua Zh Th

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, alla luce dei principi di leale collaborazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 2, 4, 6, 7, 8 della direttiva 2008/115/CE <sup>(1)</sup> ostino alla possibilità che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con una pena pecuniaria sostituita come sanzione penale dalla detenzione domiciliare in conseguenza del suo mero ingresso e permanenza irregolare, ancora prima della inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall'autorità amministrativa.
- 2) Se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 2, 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilità che, successivamente alla emanazione della Direttiva, uno Stato membro possa emettere una norma che prevede che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con una pena pecuniaria sostituita dall'espulsione immediatamente eseguibile come sanzione penale senza il rispetto della procedura e dei diritti dello straniero previsti dalla Direttiva.
- 3) Se il principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3, TUE osti ad una norma nazionale adottata in pendenza del termine di attuazione di una direttiva per eludere o, comunque, limitare l'applicazione della direttiva, quali provvedimenti debba adottare il giudice nel caso rilevi siffatta finalità.

<sup>(1)</sup> GU L 348, pag. 98.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Revere (Italia) il 2 febbraio 2012 — Procedimento penale a carico di Ion Beregovoi**

(Causa C-52/12)

(2012/C 98/33)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Giudice di Pace di Revere

**Parte nella causa principale**

Ion Beregovoi

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, alla luce dei principi di leale collaborazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 2, 4, 6, 7, 8 della direttiva 2008/115/CE <sup>(1)</sup> ostino alla possibilità che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con una pena pecuniaria sostituita come sanzione penale dalla detenzione domiciliare in conseguenza del suo mero ingresso e permanenza irregolare, ancora prima della inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall'autorità amministrativa.

- 2) Se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 2, 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilità che, successivamente alla emanazione della Direttiva, uno Stato membro possa emettere una norma che prevede che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con una pena pecuniaria sostituita dall'espulsione immediatamente eseguibile come sanzione penale senza il rispetto della procedura e dei diritti dello straniero previsti dalla Direttiva.
- 3) Se il principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3 TUE osti ad una norma nazionale adottata in pendenza del termine di attuazione di una direttiva per eludere o, comunque, limitare l'applicazione della direttiva, quali provvedimenti debba adottare il giudice nel caso rilevi siffatta finalità.

<sup>(1)</sup> GU L 348, pag. 98.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Revere (Italia) il 2 febbraio 2012 — Procedimento penale a carico di Hai Feng Sun**

(Causa C-53/12)

(2012/C 98/34)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Giudice di Pace di Revere

**Parte nella causa principale**

Hai Feng Sun

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, alla luce dei principi di leale collaborazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 2, 4, 6, 7, 8 della direttiva 2008/115/CE <sup>(1)</sup> ostino alla possibilità che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con una pena pecuniaria sostituita come sanzione penale dalla detenzione domiciliare in conseguenza del suo mero ingresso e permanenza irregolare, ancora prima della inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall'autorità amministrativa.
- 2) Se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 2, 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilità che, successivamente alla emanazione della Direttiva, uno Stato membro possa emettere una norma che prevede che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con una pena pecuniaria sostituita dall'espulsione immediatamente eseguibile come sanzione penale senza il rispetto della procedura e dei diritti dello straniero previsti dalla Direttiva.



3) Se il principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3, TUE osti ad una norma nazionale adottata in pendenza del termine di attuazione di una direttiva per eludere o, comunque, limitare l'applicazione della direttiva, quali provvedimenti debba adottare il giudice nel caso rilevi siffatta finalità.

(<sup>1</sup>) GU L 348, pag. 98.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Revere (Italia) il 2 febbraio 2012 —  
Procedimento penale a carico di Liung Hong Yang**

(Causa C-54/12)

(2012/C 98/35)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Giudice di Pace di Revere

**Parte nella causa principale**

Liung Hong Yang

**Questioni pregiudiziali**

1) Se, alla luce dei principi di leale collaborazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 2, 4, 6, 7, 8 della direttiva

2008/115/CE (<sup>1</sup>) ostino alla possibilità che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con una pena pecuniaria sostituita come sanzione penale dalla detenzione domiciliare in conseguenza del suo mero ingresso e permanenza irregolare, ancora prima della inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall'autorità amministrativa.

2) Se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 2, 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilità che, successivamente alla emanazione della Direttiva, uno Stato membro possa emettere una norma che prevede che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con una pena pecuniaria sostituita dall'espulsione immediatamente eseguibile come sanzione penale senza il rispetto della procedura e dei diritti dello straniero previsti dalla Direttiva.

3) Se il principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3, TUE osti ad una norma nazionale adottata in pendenza del termine di attuazione di una direttiva per eludere o, comunque, limitare l'applicazione della direttiva, quali provvedimenti debba adottare il giudice nel caso rilevi siffatta finalità.

(<sup>1</sup>) GU L 348, pag. 98.

## TRIBUNALE

### **Ricorso proposto il 20 dicembre 2011 — Commissione/ UAMI — Ten ewiv (TEN)**

(Causa T-658/11)

(2012/C 98/36)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: avv.ti A. Berenboom, A. Joachimowicz e M. Isgour, J. Samnadda e F. Wilman, agenti)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Ten ewiv (Rösrath-Hoffnungstahl, Germania)

#### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell'11 ottobre 2011, procedimento R 5/2011-4;
- dichiarare nullo, pertanto, il marchio comunitario n. 6750574, registrato il 5 febbraio 2009 dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso nelle classi 12, 37 e 39; e
- condannare il convenuto alle spese.

#### **Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:* il marchio figurativo «TEN», di colore «blu, giallo, nero», per prodotti e servizi delle classi 12, 37 e 39 — registrazione comunitaria n. 6750574.

*Titolare del marchio comunitario:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

*Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:* la ricorrente.

*Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità:* la parte che chiede la declaratoria di nullità ha basato la propria richiesta sui criteri assoluti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e (h) del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.

*Decisione della divisione di annullamento:* rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* la decisione contestata viola l'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 6 ter, paragrafo 1, della con-

venzione di Parigi, nella parte riguardante la registrazione del marchio comunitario, sebbene la sua registrazione rientri nell'ambito del divieto previsto da tali disposizioni. La decisione contestata viola altresì l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), nella parte in cui una siffatta registrazione indurrebbe il pubblico in inganno facendogli credere che i prodotti e i servizi per i quali il marchio comunitario è registrato sono approvati o certificati dall'Unione europea o da una delle sue istituzioni.

### **Ricorso proposto il 17 gennaio 2012 — MAF/Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali**

(Causa T-23/12)

(2012/C 98/37)

*Lingua processuale: il francese*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Mutuelle des Architectes Français assurances (MAF) (Parigi, Francia) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e D. Abreu Caldas, avvocati)

*Convenuta:* Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

#### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni di pubblicare sul sito web dell'Autorità tutte le informazioni solamente in lingua inglese, comprese le consultazioni pubbliche avviate il 7 e l'8 novembre 2011 nonché il 21 dicembre 2011;
- ove occorra, annullare la decisione dell'Autorità del 16 gennaio 2012;
- condannare l'Autorità alle spese.

#### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su una violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera k), e 73 del regolamento n. 1094/2010 (<sup>1</sup>), poiché tali disposizioni imporrebbero alla convenuta di pubblicare sul sito web le informazioni relative al suo settore di attività e ciò nelle lingue ufficiali dell'Unione europea (UE). La ricorrente lamenta un errore manifesto di valutazione e un errore di diritto, in quanto la convenuta giustifica il rifiuto di pubblicare le consultazioni pubbliche controverse nella lingua della ricorrente con considerazioni legate segnatamente ai costi, laddove all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento n. 1094/2010 è precisato che i servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Autorità sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

2) Secondo motivo, vertente sull'ambito di applicazione dell'obbligo di pubblicare nelle lingue ufficiali dell'Unione europea. La ricorrente sostiene che tale obbligo vale anche per le consultazioni pubbliche avviate dalla convenuta e non soltanto per la relazione annuale, il programma di lavoro, gli orientamenti e le raccomandazioni della convenuta.

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331, pag. 48).

**Ricorso proposto il 17 gennaio 2012 — 3M Pumps v UAMI — 3M (3M Pumps)**

(Causa T-25/12)

(2012/C 98/38)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* 3M Pumps Srl (Taglio di Po, Italia) (rappresentante: F. Misuraca, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* 3M Company (St. Paul, Stati Uniti)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima Commissione di ricorso del Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 27 ottobre 2011, nella causa R 2406/2010-1
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* La ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* Marchio figurativo continente l'elemento verbale «3M Pumps», per dei prodotti e servizi nelle classi 7, 16 e 38

*Titolar del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* 3M Company

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* Marchio figurativo continente l'elemento verbale «3M», per dei prodotti e servizi nelle classi 7, 16 e 38

*Decisione della divisione d'opposizione:* Accogliere l'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* Respingere il ricorso

*Motivi dedotti:* Violazione dell'art. 8, comma 1, lett. a) e b), e comma 5 del regolamento n. 207/2009.

**Ricorso proposto il 1° febbraio 2012 — Bateni/Consiglio**

(Causa T-42/12)

(2012/C 98/39)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Naser Bateni (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Kienzle e M. Schlingmann)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (<sup>1</sup>) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (<sup>2</sup>);
- condannare il Consiglio a sopportare le spese del procedimento e, in particolare, quelle sostenute dal ricorrente.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente
  - Il Consiglio avrebbe violato il diritto del ricorrente ad un'effettiva tutela giurisdizionale e, in particolare, l'obbligo di motivazione, in quanto non avrebbe fornito una motivazione adeguata per iscrivere il ricorrente nell'allegato della decisione e del regolamento impugnati.
  - Il Consiglio avrebbe omesso di menzionare, in seguito ad esplicita richiesta del ricorrente, i motivi o gli argomenti, nonché di presentare i corrispondenti elementi di prova idonei a giustificare la sua iscrizione nell'allegato della decisione e del regolamento impugnati.
  - Il Consiglio avrebbe violato il diritto del ricorrente ad essere sentito, in quanto esso non gli avrebbe riconosciuto la facoltà di avvalersi della possibilità prevista all'articolo 24, paragrafi 3 e 4, della decisione impugnata e all'articolo 36, paragrafi 3 e 4, del regolamento impugnato, consistente nell'esprimere le proprie osservazioni in merito all'iscrizione negli elenchi dei soggetti da sottoporre a sanzioni (in prosieguo: gli «elenchi di cui trattasi»), e di obbligare in tal modo il Consiglio ad un riesame.

2) Secondo motivo, vertente sull'assenza di fondamento dell'iscrizione del ricorrente negli elenchi di cui trattasi.

— I motivi addotti dal Consiglio non dimostrano con precisione quale sia la base normativa sulla quale il Consiglio si è fondato per iscrivere il ricorrente negli elenchi di cui trattasi.

— Un'attività che il ricorrente ha svolto soltanto fino a marzo 2008 non potrebbe giustificare la sua iscrizione negli elenchi di cui trattasi del mese di dicembre 2011.

— L'attività del ricorrente quale amministratore delegato della Hanseatic Trade Trust Shipping (HTTS) GmbH non giustificerebbe la sua iscrizione negli elenchi di cui trattasi, segnatamente poiché il Tribunale dell'Unione europea ha annullato il regolamento (UE) n. 961/2010 <sup>(3)</sup> nella parte in cui riguardava l'HTTS GmbH.

— La mera circostanza, secondo la quale il ricorrente sarebbe divenuto amministratore delegato di una società inglese, che nel frattempo è stata sciolta, non consentirebbe di concludere che uno dei motivi indicati nell'articolo 20, paragrafo 1, della decisione 2010/413/PESC <sup>(4)</sup> e/o nell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010, per l'iscrizione del ricorrente negli elenchi di cui trattasi sia stato presentato.

3) Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale del ricorrente al rispetto della proprietà privata

— L'iscrizione del ricorrente negli elenchi di cui trattasi costituirebbe un'ingiustificata ingerenza nel diritto fondamentale di proprietà che fa capo ad esso, in quanto, a causa dell'insufficiente motivazione svolta dal Consiglio, il ricorrente non sarebbe stato in grado di comprendere per quali motivi sia stato iscritto nell'elenco delle persone colpite dalle misure sanzionatorie.

— L'iscrizione del ricorrente negli elenchi di cui trattasi allo scopo di raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla decisione 2010/413/PESC e dal regolamento n. 961/2010, sarebbe palesemente inappropriata e costituirebbe, per di più, un intervento sproporzionato nel suo diritto alla proprietà privata.

<sup>(1)</sup> Decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 71).

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).

<sup>(4)</sup> 2010/413/PESC: Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).

**Ricorso proposto il 27 gennaio 2012 — Regno Unito/BCE**

**(Causa T-45/12)**

(2012/C 98/40)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: K. Beal, barrister e E. Jenkinson, agente)

*Convenuta:* Banca centrale europea

### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la dichiarazione dei criteri della Banca centrale europea pubblicata il 18 novembre 2011, nei limiti in cui adotta una politica di fissazione della sede applicabile a sistemi di compensazione con controparte centrale (CCP);

— condannare la convenuta alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1) Con il primo motivo, il ricorrente asserisce che la convenuta difettava del tutto di competenza a pubblicare l'atto contestato, oppure, in subordine, non poteva procedervi senza fare ricorso alla promulgazione di uno strumento legislativo, come un regolamento, adottato dal Consiglio o, altrimenti, dalla Banca Centrale Europea («BCE») stessa.

2) Con il secondo motivo, esso asserisce che l'atto contestato impone, de jure oppure de facto, un obbligo relativo allo stabilimento della sede ai CCP che intendano intraprendere operazioni di compensazione o di regolamento in EURO e i cui scambi giornalieri eccedano un certo volume. L'atto contestato viola tutti o alcuni tra gli articoli 48, 56 e/o 63 TFUE, in quanto:

— i CCP stabiliti in Stati membri non appartenenti all'area Euro, come il Regno Unito, saranno tenuti a trasferire i loro centri amministrativi e di vigilanza negli Stati membri che sono parte dell'Eurosistema. Essi saranno inoltre tenuti a ricostituirsi come persone giuridiche riconosciute nel diritto interno di un altro Stato membro;

— qualora tali CCP non istituiscano una nuova sede come richiesto, essi si vedranno precludere, integralmente o alle stesse condizioni dei CCP stabiliti in quei territori, l'accesso ai mercati finanziari negli Stati Membri dell'Eurosistema;

- tali CCP non aventi sede nei detti Stati membri non avranno titolo per fruire, integralmente o alle stesse condizioni, delle strutture messe a disposizione dalla BCE o dalle Banche centrali nazionali («NCB») dell'Eurosistema;
  - ne risulta che la capacità di tali CCP di offrire servizi di compensazione o di regolamento in EURO a clienti nell'Unione verrà ristretta o anche integralmente vietata.
- 3) Con il terzo motivo, esso asserisce che l'atto contestato viola gli articoli 101 e/o 102 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 106 TFUE e con l'articolo 13 TUE, in quanto:
- esso richiede effettivamente che tutte le operazioni di compensazione finanziaria in EURO che eccedono un certo livello debbano essere svolte da CCP aventi sede in Stati membri dell'area Euro;
  - esso dispone effettivamente che le NCB dell'area Euro non forniscano riserve valutarie in EURO a CCP aventi sede in Stati membri non appartenenti all'area Euro, se eccedono le soglie menzionate dalla decisione.
- 4) Con il quarto motivo, esso asserisce che imporre ai CCP stabiliti in uno Stato membro non appartenente all'area Euro di adottare una veste giuridica e una sede diverse comporti una discriminazione diretta o indiretta sulla base della nazionalità. Tale obbligo violerebbe anche il principio generale di diritto dell'Unione della parità di trattamento, in quanto i CCP aventi sede in Stati membri diversi sono soggetti a trattamento diverso senza obiettive giustificazioni.
- 5) Con il quinto motivo, esso afferma che l'atto contestato viola tutti o alcuni degli articoli II, XI, XVI e XVII dell'Accordo generale sul commercio di servizi (General Agreement on Trade and Services — GATS).
- 6) Con il sesto motivo, il Regno Unito asserisce, senza con ciò assumersi l'onere di dimostrare che non vi è una giustificazione di interesse pubblico per tali restrizioni (mentre incomberebbe alla BCE l'onere di dimostrare la necessità di una deroga, se intende farlo), che qualsiasi giustificazione di ordine pubblico presentata dalla BCE non soddisferebbe il requisito della proporzionalità, in quanto sarebbero disponibili mezzi meno restrittivi per garantire la vigilanza sulle istituzioni finanziarie aventi sede nell'ambito dell'Unione ma fuori dell'area Euro.

**Ricorso proposto il 1° febbraio 2012 — Chrysamed Vertrieb/UAMI — Chrysal International (Chrysamed)**

**(Causa T-46/12)**

(2012/C 98/41)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Chrysamed Vertrieb GmbH (Salisburgo, Austria) (rappresentante: avv. T. Schneider)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Chrysal International BV (Naarden, Paesi Bassi)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente.

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «Chrysamed» per prodotti della classe 5 (registrazione n. 6 387 071).

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la Chrysal International BV..

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* il marchio denominativo internazionale «CHRYSAL» per prodotti delle classi 1, 5 e 31 (marchio n. 645 337), il marchio denominativo internazionale «CHRYSAL» per prodotti della classe 1 (marchio n. 144 634), nonché il marchio figurativo internazionale «CHRYSAL» per prodotti delle classi 1, 3, 5 e 31 (marchio n. 877 785).

*Decisione della divisione d'opposizione:* accoglimento dell'opposizione.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poiché tra i marchi in conflitto non esisterebbe alcun rischio di confusione.

**Ricorso proposto il 6 febbraio 2012 — Western Digital e Western Digital Ireland/Commissione**

(Causa T-60/12)

(2012/C 98/42)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrenti:* Western Digital Corp. (Dover, Delaware, Stati Uniti) e Western Digital Ireland, Ltd (Grand Cayman, Isole Cayman) (rappresentanti: F. González Díaz, avvocato, R. Patel, Solicitor e P. Stuart, Barrister)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- condannare la convenuta a produrre i questionari da essa inviati a terzi durante la prima e la seconda fase della sua indagine relativa all'acquisizione proposta dalla Seagate dell'attività relativa ai dischi rigidi della Samsung Electronics Co. Ltd;
- condannare la convenuta ad accordare l'accesso al fascicolo precedente e successivo alla notifica concernente la transazione Seagate/Samsung, compreso, in particolare, l'accesso alle versioni non riservate di tutta la corrispondenza e al resoconto dei contatti tra la Seagate, la Samsung e la Commissione fino alla data della notifica, e a tutte le comunicazioni interne della Commissione — tanto nel caso Seagate/Samsung quanto nel caso Western Digital Ireland/Viviti Technologies — per quanto riguarda la priorità delle due transazioni;
- annullare gli articoli 2 e 3 della decisione della Commissione europea del 23 novembre 2011, nel caso COMP/M.6203 — Western Digital Ireland/Viviti Technologies, relativa ad un procedimento ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004<sup>(1)</sup>, e, nella misura necessaria, l'articolo 1 di tale decisione; e
- condannare la convenuta alle spese del presente procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

- 1) Primo motivo, con cui si sostiene che la decisione impugnata è viziata dall'adozione e/o applicazione della cosiddetta «regola di priorità», in quanto:
  - la Commissione non era competente per adottare una regola di priorità sulla base della data della notifica;
  - il principio di priorità è illegittimo e viola i principi generali di equità e di buona amministrazione;
  - la Commissione ha violato la legittima aspettativa delle ricorrenti che la transazione sarebbe stata valutata come una concentrazione da 5 a 4;

— la Commissione, tramite richieste sproporzionate di informazioni precedenti alla notifica, in violazione dei principi di buona amministrazione, equità e non discriminazione, ha effettivamente privato le ricorrenti dell'opportunità di essere notificate come prima transazione.

- 2) Secondo motivo, con cui si sostiene che la decisione impugnata è viziata dal fatto che alle ricorrenti è stato precluso l'esercizio dei loro diritti della difesa, in quanto:
  - non è stata data loro un'opportunità di confutare argomenti, affermazioni e supposizioni contenute nella decisione impugnata, ma non nella comunicazione degli addebiti;
  - non è stata data loro un'opportunità di analizzare dati e informazioni rilevanti che erano a disposizione della Commissione.

— non è stata data loro un'opportunità di analizzare dati e informazioni rilevanti che erano a disposizione della Commissione.

— non è stata data loro un'opportunità di analizzare dati e informazioni rilevanti che erano a disposizione della Commissione.

- 3) Terzo motivo, con cui si sostiene che nella decisione impugnata la convenuta commette errori di diritto e adduce elementi di prova che sono di fatto inesatti, inattendibili e inadatti a sostanziare le conclusioni tratte da essi e si basano su errori di diritto.

- 4) Quarto motivo, con cui si sostiene che la decisione impugnata viola un principio fondamentale di diritto dell'Unione, in quanto impone misure sproporzionate.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).

**Ricorso proposto il 6 febbraio 2012 — ABC-One/UAMI (SLIM BELLY)**

(Causa T-61/12)

(2012/C 98/43)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* ABC-One Produktions- und Vertriebs GmbH (Villach St. Magdalen, Austria) (rappresentante: avv. S. Merz)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 17 novembre 2011, procedimento R-1077/2011-1, relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo «SLIM BELLY» come marchio comunitario;

— condannare l'UAMI alle spese.

### Motivi e principali argomenti

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «SLIM BELLY» (domanda n. 8 576 811) per prodotti e servizi delle classi 28, 41 e 44.

*Decisione dell'esaminatore:* rigetto della domanda.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, poiché il marchio richiesto avrebbe carattere distintivo e non sarebbe descrittivo riguardo ai prodotti e ai servizi controversi.

## Ricorso proposto il 13 febbraio 2012 — Oil Turbo Compressor/Consiglio

(Causa T-63/12)

(2012/C 98/44)

*Lingua processuale:* il tedesco

### Parti

*Ricorrente:* Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. K. Kleinschmidt)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione 2011/783/PESC del Consiglio del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran<sup>(1)</sup>, nella parte in cui riguarda la ricorrente;

— adottare una misura di organizzazione del procedimento, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale, consistente nell'ingiungere al convenuto la produzione di tutti i documenti relativi alla decisione impugnata, in quanto si riferiscano alla ricorrente; e

— condannare il convenuto alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce in sostanza i seguenti motivi.

1) Primo motivo, vertente su una valutazione manifestamente errata dei fatti alla base della decisione

— Nell'ambito del presente motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata si baserebbe su elementi fattuali erronei. Ciò varrebbe in particolare con riferimento all'allegazione del convenuto, al punto 48 dell'allegato I della decisione impugnata, secondo la quale la ricorrente sarebbe una filiale della Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG), società indicata dall'UE. La ricorrente non sarebbe coinvolta né direttamente né indirettamente, attraverso un'impresa in cui essa deterrebbe una quota di partecipazione, in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e/o nello sviluppo di vettori di armi nucleari o di altro tipo. Nessun elemento potrebbe pertanto giustificare la decisione del convenuto né il pregiudizio arrecato da quest'ultima ai diritti fondamentali della ricorrente sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta dei diritti fondamentali»).

— In tali circostanze, la ricorrente sostiene che il convenuto avrebbe pregiudicato la sua libertà d'impresa garantita all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, il suo diritto di godere e di disporre, nell'Unione europea, della proprietà dei beni che essa avrebbe acquisito legalmente di cui all'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali, nonché i principi di parità di trattamento e di non discriminazione sanciti agli articoli 20 e 21 della Carta.

2) Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente ad un equo processo e ad una tutela giurisdizionale effettiva

— Nell'ambito del presente motivo, la ricorrente sostiene che il motivo indicato al punto 48 dell'allegato I della decisione impugnata sarebbe troppo generico e non potrebbe giustificare, di per sé, un pregiudizio così significativo ai suoi diritti fondamentali. Il convenuto non esporrebbe neppure le circostanze fattuali e gli elementi di prova dei quali asseritamente disporrebbe. La ricorrente non è a sua volta a conoscenza di alcuna circostanza fattuale e/o elementi di prova che potrebbero giustificare la decisione impugnata.

3) Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio fondamentale di proporzionalità

— Secondo la ricorrente, la decisione impugnata violerebbe il principio di proporzionalità, in quanto la sua iscrizione nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC non sarebbe ragionevolmente proporzionata allo scopo della decisione, il quale consisterebbe nell'impedire qualsiasi attività nucleare sensibile in termini di proliferazione, nonché il commercio e/o lo sviluppo di vettori di armi nucleari o di altro tipo nella Repubblica islamica d'Iran. Peraltro, il convenuto non indicherebbe che l'esclusione della ricorrente dagli scambi commerciali con l'Unione europea rappresenterebbe la misura adeguata, in particolare la meno restrittiva, per raggiungere tale scopo. La ricorrente sostiene inoltre che il convenuto avrebbe manifestamente omesso di valutare il pregiudizio significativo ai suoi diritti fondamentali rispetto allo scopo asseritamente perseguito.

4) Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto ad essere sentita

— Nell'ambito del presente motivo, la ricorrente afferma che il convenuto non avrebbe sufficientemente indicato i motivi sottesi alla sua iscrizione nell'elenco dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. Il convenuto avrebbe così violato l'obbligo che incombe ad esso di esporre alla ricorrente i motivi concreti e circostanziati che avrebbero giustificato la decisione impugnata. La ricorrente rileva che la decisione impugnata non le sarebbe stata notificata e che non sarebbe stata sentita. Essa aggiunge che il convenuto non avrebbe ancora dato seguito alla sua domanda di accesso al fascicolo.

(<sup>1</sup>) Decisione 2011/783/PESC del Consiglio del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 71).

**Ricorso proposto il 15 febbraio 2012 — Henkel e Henkel France/Commissione**

**(Causa T-64/12)**

(2012/C 98/45)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrenti:* Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, Germania) e Henkel France (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: avv.ti R. Polley, T. Kuhn, F. Brunet e E. Paroche)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 7 dicembre 2011, nel caso «COMP/39.579 — Detersivi per i consumatori», ai sensi della quale la convenuta ha respinto la richiesta delle ricorrenti di trasmettere taluni documenti prodotti nel caso COMP/39579 all'Autorité de la Concurrence francese, relativamente al suo caso 09/0007F riguardante il settore dei detersivi francese;
- condannare la convenuta a consentire alle ricorrenti di basarsi sui documenti richiesti nei procedimenti dinanzi alla Corte d'appello di Parigi, in cui le ricorrenti impugnano la decisione dell'Autorité de la Concurrence francese dell'8 dicembre 2011 (o nei procedimenti dinanzi all'Autorité de la Concurrence, qualora quest'ultima decidesse di riaprire il suo caso);
- condannare la convenuta alle spese legali e alle altre spese relative al procedimento sostenute dalle ricorrenti; e
- adottare ogni altra misura la Corte ritenga appropriata.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono un motivo, con cui si sostiene che la convenuta ha illegittimamente respinto la richiesta delle ricorrenti di trasmettere i documenti richiesti o di consentire alle ricorrenti di utilizzarli nei procedimenti in Francia, violando in tal modo i diritti fondamentali della difesa delle ricorrenti nonché i propri obblighi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE.







**Tribunale**

2012/C 98/36	Causa T-658/11: Ricorso proposto il 20 dicembre 2011 — Commissione/UAMI — Ten ewiv (TEN)	22
2012/C 98/37	Causa T-23/12: Ricorso proposto il 17 gennaio 2012 — MAF/Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali	22
2012/C 98/38	Causa T-25/12: Ricorso proposto il 17 gennaio 2012 — 3M Pumps v UAMI — 3M (3M Pumps)	23
2012/C 98/39	Causa T-42/12: Ricorso proposto il 1° febbraio 2012 — Bateni/Consiglio	23
2012/C 98/40	Causa T-45/12: Ricorso proposto il 27 gennaio 2012 — Regno Unito/BCE	24
2012/C 98/41	Causa T-46/12: Ricorso proposto il 1° febbraio 2012 — Chrysamed Vertrieb/UAMI — Chrysal International (Chrysamed)	25
2012/C 98/42	Causa T-60/12: Ricorso proposto il 6 febbraio 2012 — Western Digital e Western Digital Ireland/Commissione	26
2012/C 98/43	Causa T-61/12: Ricorso proposto il 6 febbraio 2012 — ABC-One/UAMI (SLIM BELLY)	26
2012/C 98/44	Causa T-63/12: Ricorso proposto il 13 febbraio 2012 — Oil Turbo Compressor/Consiglio	27
2012/C 98/45	Causa T-64/12: Ricorso proposto il 15 febbraio 2012 — Henkel e Henkel France/Commissione	28



## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

